

# **DISPENSA PER DOCENTI**

## **PROGETTO: “NON FARE IL BULLO”**

### **SCHEMI di BULLISMO E CYBERBULLISMO**



**A cura dell'Avv. Eleonora Nocito - [info@studiolegalenocito.it](mailto:info@studiolegalenocito.it)**

**(Avvocata – Criminologa – Formatrice in ambito scolastico)**

L'Avv. Eleonora Nocito è laureata nel 2004 in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" conseguendo, altresì, nel 2006 la laurea Specialistica in Giurisprudenza, entrambe con votazione di 110/110 e lode. Diventa Avvocata nel 2009 e Mediatrice civile professionista nel 2011, svolgendo la sua professione tra le città di Roma e di Pesaro.

Ha frequentato nell'a.a. 2013/2014 il Master di II livello in Scienze Criminologico-Forensi presso l'Università La Sapienza di Roma, conseguendo una votazione finale di 110/110 e lode e realizzando una tesi sperimentale intitolata "La net-generation e il cyberbullismo: un'indagine sperimentale preliminare". Nel 2014 ha effettuato un tirocinio formativo presso il Tribunale per i Minorenni di Roma maturando specifiche competenze in ambito penale-minorile e si è perfezionata in Criminologia Minorile nell'anno 2016.

Come Criminologa è molto sensibile al tema della violenza sulle donne, infatti ha frequentato a Roma un corso di alta specializzazione in diritto penale della famiglia, oltre a essere molto attiva contro il fenomeno del bullismo/cyberbullismo realizzando, in qualità di responsabile, numerosi progetti per le scuole di ogni ordine e grado e partecipando, quale relatrice, a seminari/conferenze su queste tematiche rivolti alla cittadinanza, ai ragazzi, genitori e insegnanti.

Dal 2017 fa parte degli Avvocati dell'associazione ACBS contro il bullismo scolastico ([www.acbsnoalbullismo.it](http://www.acbsnoalbullismo.it)). E' formatrice dell'Associazione Docenti e Dirigenti Scolastici Italiani ([www.adiscuola.it](http://www.adiscuola.it)) ed iscritta nell'albo formatori della Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione (Regione Marche). E' volontaria del Moige (Movimento Italiano Genitori - [www.moige.it](http://www.moige.it)).

## **BULLISMO: DEFINIZIONE**

Il termine “bullismo” - dall’inglese “bullying” - significa **intimorire**. E’ un’azione **intenzionale, ripetuta nel tempo**, caratterizzata da uno **squilibrio di potere** tra chi compie l’azione e chi la subisce finendo per arrecare danno alla vittima. Il bullismo non è uno scherzo né un litigio: è un fenomeno che riguarda indistintamente ragazzi e ragazze. Il primo e il più noto studioso europeo che se ne è occupato è stato il norvegese Dan Olweus che nel 1984 descriveva il bullismo nel modo seguente: *“uno studente è oggetto di azioni di bullismo ovvero è prevaricato o vittimizzato quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni”*.

## **AGGRESSIVITA’ E BULLISMO**

L’**aggressività** è diretta, impulsiva, spesso è una reazione a provocazioni o frustrazioni che non si riescono a tollerare (una risposta che riguarda il singolo).

Nell’atto di **bullismo**, invece, c’è un leader che agisce in una dinamica collettiva: lui ha bisogno del gruppo mentre nel caso di aggressività “patologica” il gruppo tende ad isolare il soggetto.

## **SCHERZO E PREPOTENZA**

La differenza è essenzialmente nel *clima*: durante uno **scherzo** la vittima non viene umiliata e l’azione non ha il fine di deridere ma di ridere, momentaneamente, di e con qualcuno in grado di

sopportare lo scherzo, ridendone esso stesso. Nella **prepotenza**, invece, il fine è quello di imporre la propria volontà sull'altro usando la forza. Si tratta dell'imposizione forzata della propria volontà a danno di un altro soggetto tramite l'uso di strumenti costrittivi.

## **LE CARATTERISTICHE DEL BULLISMO.**

**1) INTENZIONALITÀ:** lo scopo del bullo è **dominare** un'altra persona offendendola e causandole danni.

**2) SISTEMATICITÀ** ossia:

A) **persistenza nel tempo:** gli episodi sono **ripetuti** nel tempo e si verificano con elevata frequenza;

B) **organizzazione:** il bullismo è un comportamento attivamente **organizzato** da chi lo compie. L'allievo generalmente **pianifica** tutti gli elementi della sua azione, in modo tale da **massimizzare il danno** prodotto nella vittima e **ridurre i rischi di ritorsione** da parte di quest'ultima o **di punizione** da parte dell'adulto.

**3) ASIMMETRIA:**

**disuguaglianza** di forza e di potere, uno prevarica sempre e l'altro subisce (rigidità dei ruoli).

## **COSA NON E' BULLISMO**

Una prima categoria di comportamenti **non classificabili come bullismo** è quella degli **atti particolarmente gravi**, che possono

integrare un vero e proprio **reato**. Attaccare un coetaneo con coltellini o altri oggetti pericolosi, fare minacce pesanti, procurare ferite fisiche gravi, commettere furti di oggetti molto costosi, compiere molestie o abusi sessuali sono condotte che rientrano nella categoria dei **comportamenti antisociali e devianti** e **non sono in alcun modo definibili come “bullismo”**.

Allo stesso modo, i **comportamenti cosiddetti “quasi aggressivi”**, che spesso si verificano tra coetanei, non costituiscono forme di bullismo. I **giochi turbolenti** e le “lotte”, particolarmente diffusi tra i maschi, o la presa in giro “per gioco” non sono definibili come bullismo in quanto implicano una **simmetria della relazione**, cioè una **parità di potere** e di **forza** tra i due soggetti implicati e una **alternanza dei ruoli prevaricatore/prevaricato**.

Ciò detto, adottare un **approccio punitivo e sanzionatorio**, utile in alcune situazioni di bullismo, potrebbe determinare **esiti negativi** se l'allievo manifesta un comportamento aggressivo dovuto a un **deficit di inibizione tipico del disturbo iperattivo**. E' dunque fondamentale applicare i tre criteri prima indicati:

- a) **Intenzionalità**: il comportamento aggressivo viene emesso in base ad una chiara intenzione di arrecare danno ad altri, oppure compare durante improvvise alterazioni emozionali?

- b) **Sistematicità**: gli atti devianti sono manifestati in maniera ripetitiva e sistematica, oppure emergono in maniera improvvisa ed estemporanea, senza alcuna regolarità nel contesto?
- c) **Relazionalità**: l'allievo sceglie una vittima debole ed isolata, in modo tale da ridurre il rischio di ritorsioni, si avvale dell'appoggio di complici, cerca di isolare la vittima dal gruppo dei coetanei oppure no?

## **TIPOLOGIE DI BULLISMO**

Preliminarmente, occorre chiarire che il bullismo può essere:

- a) **individuale**, ossia messo in atto da una sola persona;
- b) **di gruppo**, messo in atto da due o più prevaricatori che operano a sostegno del bullo o partecipando attivamente alla prevaricazione o isolando la vittima e mostrandosi indifferenti nei suoi confronti;
- c) **relazionale**, quando il gruppo viene manipolato dal prepotente affinché più compagni partecipino alle prepotenze o molestino la vittima al posto del bullo.

Con riferimento alle **tipologie** di bullismo, distinguiamo:

- a) **fisico** → aggressioni, scherzi pesanti, danneggiamento di oggetti personali, furti, estorsioni, violenza fisica, calci, pugni, graffi, morsi, pizzicotti, spinte, tirare i capelli, schiaffi reiterati (prevalentemente maschile);

**b) verbale** → prese in giro con cattiveria, soprannomi ed epiteti ingiuriosi, offese, insulti, minacce e atti ricattatori (sia maschile che femminile);

**c) psicologico** → comportamenti di esclusione sistematica dal gruppo, maldicenze, isolamento, storie offensive, pettegolezzi fastidiosi sul conto della vittima, danneggiamento dei rapporti di amicizia.

**d) cyberbullismo** → è un bullismo messo in atto attraverso i mezzi elettronici, come email, la messaggistica istantanea, i social network, le email.

## **TIPOLOGIE DI BULLO**

**BULLO VITTIMA** → un ragazzo che diventa bullo a causa di atti di bullismo subiti. Apprende sulla sua pelle il comportamento di manipolazione e poi lo replica. E' una figura più diffusa nella scuola primaria.

**BULLO DOMINANTE** → ha bisogno di un capro espiatorio su cui sfogare la propria rabbia. E' un ragazzo che non sa riconoscere i sentimenti degli altri. Adotta comportamenti aggressivi senza essere consapevole delle conseguenze. E' incapace di gestire le proprie emozioni. Ha difficoltà ad interagire con gli altri e conosce come unica forma di relazione l'aggressività.

**BULLO ANSIOSO** → Ha una bassa autostima e si sente inferiore. E' geloso per i successi o per i beni materiali degli altri. Mette in atto comportamenti vessatori nei confronti dei compagni più deboli e prova rimorso e senso di colpa per le sue azioni.

**BULLO PASSIVO** → ricopre un ruolo di gregario nel branco e sostiene chi agisce le prepotenze.

## **FREQUENTI CARATTERISTICHE DI PERSONALITA' DEL BULLO**

**AGGRESSIVITA'** → perde facilmente la calma e usa modalità violente verso i coetanei, ma anche verso gli adulti;

**IMPULSIVITA'** → agisce evitando la riflessione e la consapevolezza delle conseguenze.

**SCARSA TOLLERANZA ALLE FRUSTRAZIONI, ALLE CONTRARIETÀ E ALLE REGOLE** → il bullo non ha senso della misura, ma soprattutto non riesce ad entrare in rapporto con figure autoritarie o ad avere punti di riferimento costruttivi;

**GRANDE CONSIDERAZIONE DI SÉ** → gode in genere di una certa popolarità che rinforza i suoi comportamenti negativi. In realtà il bullo non possiede grandi qualità, ma così facendo riesce a nascondere i propri difetti;

**MANCANZA DI EMPATIA** → non riesce mai a mettersi nei panni degli altri e ad immaginare i sentimenti e le emozioni di chi subisce i suoi comportamenti. Gli altri vengono percepiti come oggetti e non come esseri umani.

### **DALLA VITA REALE A QUELLA VIRTUALE**

Spesso le interazioni nella vita reale che portano a tali situazioni di prevaricazioni si intrecciano con quelle che si verificano nella vita virtuale. Grazie ai nuovi media digitali e alle reti telematiche possiamo condividere con gli altri le nostre emozioni e le nostre esperienze andando a spezzare il filo della nostra privacy. Internet è un insieme di luoghi in cui ci si può muovere senza incidenti, a patto di conoscere bene la geografia della rete. Rappresenta un ampliamento funzionale ed esperienziale della nostra quotidianità e della nostra socialità. Tuttavia in rete **manca la presenza fisica**, i **pensieri** comunicati sono **disinibiti** e quindi più intensi che nella relazione reale. Questo comporta anche risvolti potenzialmente pericolosi. E' necessario, quindi, avere una conoscenza accorta della rete e usare in modo consapevole e corretto le risorse del Web per evitare di incorrere in problemi come ad esempio il cyberbullismo.



## IL CYBERBULLISMO

Tale termine è stato coniato dall'educatore canadese Bill Belsey e consiste in un **atto aggressivo ed intenzionale condotto da un individuo o da un gruppo di individui attraverso varie forme di contatto elettronico, ripetuto nel tempo contro una vittima che non può difendersi**. Si esplica attraverso atti di vessazione, umiliazione, molestia, diffamazione, azioni aggressive indirette effettuate tramite mezzi elettronici come l'e-mail, la messaggistica istantanea, i social network, i blog, i telefoni cellulari, i cercapersone e/o i siti web. Il cyberbullo può agire, ad esempio, pubblicando foto, video o informazioni private della vittima, spargendo maldicenze attraverso sms/mms con il cellulare o con la posta elettronica, oppure mettendo in atto minacce ripetute (dirette alla vittima) tramite il cellulare o gli strumenti elettronici. Da recenti studi si nota come alcune delle vittime di cyberbullismo abbiano iniziato a sviluppare nuove strategie di **coping** per proteggersi dalle insidie del mondo tecnologico, attuando diversi metodi come quello di modificare la password d'accesso ai propri account, utilizzando codici alfanumerici e bloccando direttamente l'aggressore dopo aver contattato l'amministratore del sito e aver segnalato l'episodio, quando l'aggressione avviene sui social network. Nel bullismo elettronico la responsabilità può essere estesa e condivisa anche a chi "semplicemente" visiona un video e

decide di condividerlo/inoltrarlo ad altri, ride o rimane indifferente. Avvengono due fenomeni di tipo parallelo: il primo consiste nell'**attaccare la vittima direttamente**, spesso sotto la maschera dell'anonimato; l'altro, invece, si verifica attraverso la **diffusione di immagini, video, notizie, in rete o tramite sms, riguardanti la vittima**, distribuendo tali immagini e informazioni a un gruppo di astanti estesissimo: diventa quindi molto importante “il farlo sapere al mondo”. L'astante (bystander), che frequenta i siti e fruisce delle immagini, diventa uno “strumento” fondamentale per lo scopo del cyberbullo e assume un ruolo di responsabilità attiva nei confronti delle vittime, anche se, paradossalmente non le conosce affatto. Il profilo psicologico del cyberbullo mette in luce una mania del controllo, attraverso il quale egli tenta di mettersi in mostra, non conosce le regole del viver comune e dello stare in contatto con le persone. E' una persona immatura dal punto di vista affettivo, che presenta un'incapacità di gestione delle emozioni come il senso di colpa o la vergogna. Nei criteri di elezione della vittima infatti, la “diversità”, nelle sue varie declinazioni, gioca un ruolo primario. In genere il cyberbullo compie azioni di prepotenza per ottenere popolarità all'interno di un gruppo, per divertimento o semplicemente per noia. Inoltre sono stati definiti alcuni comportamenti specifici che possono scatenare il cyberbullismo:

1) un utilizzo eccessivo di Internet;

- 2) un accesso alla rete senza controllo da parte degli adulti;
- 3) la partecipazione a gruppi online;
- 4) l'utilizzo della webcam e dei social network per offendere;
- 5) l'utilizzo molto frequente di videogiochi violenti.

## **TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO**

→**FLAMING**: Sono **litigi online** in cui si fa uso di un linguaggio violento; possono coinvolgere una sola persona o un gruppo.

→**HARASSMENT**: E' una **molestia on line** che si attua tramite l'invio ripetuto ed ossessivo di messaggi offensivi e scortesi.

→**DENIGRATION (PUT DOWN)**: **Sparlare** di qualcuno **online**, inviare o pubblicare pettegolezzi, dicerie crudeli o foto compromettenti per danneggiare la reputazione della vittima o le amicizie.

→**OUTING O TRICKERY**: avviene quando una persona, dopo un periodo di apparente amicizia, **pubblica e diffonde in rete informazioni personali sulla vittima**. In genere cerca di convincere la vittima a confidarsi con l'obiettivo di condividere poi le confessioni in rete.

→ **EXPOSURE**: è la rivelazione di informazioni o particolari che riguardano la vita privata di qualcuno senza che questi abbia la

possibilità di rimediare. Le informazioni possono essere non veritiere o estorte ma non rivelate direttamente dalla vittima.

→**IMPERSONATION: Sostituzione di persona (art. 494 c.p.);** violare l'account di qualcuno, farsi passare per questa persona (fake) ed inviare messaggi per dare una cattiva immagine della stessa e danneggiarne la reputazione o le amicizie.

→**CYBERSTALKING: Invio ripetuto** di messaggi contenenti minacce o fortemente intimidatori miranti ad **incutere paura** in chi li riceve.

→**EXCLUSION: Escludere deliberatamente** una persona da un gruppo online, una chat ecc. per ferirla.

→**CYBERBASHING:** Si tratta di **aggressioni che hanno inizio nella vita reale** e poi continuano con **foto o filmati online**. Le immagini vengono postate su Internet e visualizzate da chiunque voglia condividerle o commentare.

→ **SEXTING:** l'invio e/o la ricezione e/o la condivisione di video, immagini o testi **sessualmente espliciti** o **allusivi** attraverso lo smartphone o Internet.

## **STRUMENTI UTILIZZATI DAL CYBERBULLO**

**WHATSAPP:** agevolati dalla gratuità del servizio, vengono inviati messaggi offensivi **senza la consapevolezza del danno arrecato alla vittima**, che è quasi “**disumanizzata**”;

**WARNING WARS:** i social network, come ad es. FB, offrono l'opportunità di **segnalare** chi posta sul proprio profilo commenti o contenuti inappropriati, per questo con un numero importante di false segnalazioni i cyberbulli possono arrivare ad ottenere il **blocco dell'account** della vittima.

**SCREEN NAME:** il suo uso consente di **denigrare altri ragazzi spacciandosi per loro**, utilizzando username il più possibile simili a quelle delle vittime, modificati con l'aggiunta o con la sottrazione di qualche carattere;

**SPAM:** i cyberbulli possono **inserire l'email della vittima in siti pubblicitari o pornografici** dai quali si generano **decine di email** che vengono poi indirizzate al computer del malcapitato;

**KEYLOGGER (FURTO DI PASSWORD):** programmi che se installati su un computer possono **registrare ciò che viene digitato sulla tastiera**. In questo modo i cyberbulli riescono a **carpire le password delle loro vittime e ad accedere alla loro corrispondenza** o pubblicare sui social status o immagini imbarazzanti o a chattare per insultare amici e sconosciuti

fingendosi la vittima. Inoltre la password della vittima può essere **modificata per impedirle l'accesso al proprio account**;

**BLOG:** hanno la funzione di condividere online con chi è interessato un proprio diario che i cyberbulli possono prendere di mira condizionandone i contenuti;

**INTERNET POLLING:** sono veri e propri **sondaggi online** costituiti al solo scopo di denigrare una vittima designata, ad esempio: *«chi è la più disponibile della scuola?»*

## **DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO:**

### **IL BULLISMO**

#### **1) INTENZIONALITA'**

Il bullo mette in atto con consapevolezza e coscienza comportamenti fisici, verbali o psicologici con lo scopo di offendere l'altro e di arrecargli danno o disagio.

#### **2) PERSISTENZA**

L'interazione tra bullo e vittima è caratterizzata dalla ripetitività dei comportamenti di prepotenza protratti nel tempo

#### **3) ORGANIZZAZIONE**

Il bullo generalmente **pianifica** tutti gli elementi della sua azione, in modo tale da **massimizzare il danno** prodotto nella vittima e

**ridurre i rischi di ritorsione** da parte di quest'ultima o **di punizione** da parte dell'adulto.

**4) ASIMMETRIA DI POTERE:** disuguaglianza di forza e di potere tra il bullo che agisce le prepotenze e la vittima che non è in grado di difendersi. Il bullo ha maggior potere della vittima a causa dell'età, della forza, del genere o per la sua popolarità nel gruppo di coetanei.

**5) VULNERABILITA' DELLA VITTIMA:** la vittima non sa o non può difendersi adeguatamente. In genere ha delle caratteristiche fisiche o psicologiche che la rendono più incline alla vittimizzazione.

**6) NOTORIETA' DELL'ATTO:** ossia la tendenza a far conoscere a quanti più compagni possibile l'accaduto, sia per ottenere rispetto sia per sostenere e instillare negli altri una sensazione di paura.

## **IL CYBERBULLISMO**

### **1) ANONIMATO DEL MOLESTATORE**

Il potere del cyberbullo è accresciuto dall'invisibilità anche attraverso la creazione di una finta personalità virtuale: per questo motivo, il livello di disinibizione è alto, egli stesso non si rende conto degli effetti che le sue azioni hanno sugli altri.

## **2) ASSENZA DI RELAZIONE E DI CONOSCENZA**

Nel cyberbullismo le persone possono essere anche sconosciute tra loro e possono essere coinvolti ragazzi di tutto il mondo.

## **3) FACILITA' DI ACCESSO**

Il materiale può circolare senza limiti e non è facilmente eliminabile dalla rete.

## **4) DIFFICILE REPERIBILITA'**

Se il bullismo elettronico avviene attraverso chat, in un forum online ecc. è più difficile reperirlo e rimediarevi.

## **5) INDEBOLIMENTO DELLE REMORE ETICHE**

Il cyberbullo si permette di fare o dire cose che nella vita reale non farebbe o direbbe.

## **6) ASSENZA DI LIMITI SPAZIO-TEMPORALI**

Mentre il bullismo avviene in luoghi e contesti specifici (a scuola, nel tragitto scuola casa e viceversa, negli spogliatoi), il cyberbullismo può avvenire 24 ore su 24.

**ALCUNI REATI CHE POSSONO COMMETTERSI CON ATTI DI BULLISMO...**



- Le botte saranno perseguibili come **percosse** (art. 581 c.p.) o **lesioni** se lasciano conseguenze più o meno gravi (art. 582 e ss. c.p.);
- La sottrazione di oggetti come **furto** (art. 624 e ss c.p.);
- I danni alle cose come **danneggiamento** (art. 635 c.p.);
- Le offese di fronte ad altri come **diffamazione** (art. 595 c.p.);
- Le minacce come **minaccia** (art. 612 c.p.);
- La privazione della libertà personale come **sequestro di persona** (art. 605 c.p.)
- Le prese in giro o i comportamenti persecutori, anche telematici, come **molestia o disturbo alle persone** (art. 660 c.p.) o **atti persecutori** c.d. stalking (art. 612 bis c.p.).

\*\*\*\*\*

Inoltre la legge n. 94/2009, anche per arginare il fenomeno del bullismo, ha previsto un'aggravante all'art. 61 n. 11 ter c.p. che si riferisce «all'aver commesso un delitto contro la persona **ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione e formazione**» e la L. 93/2013 ha previsto un aggravamento della pena prevista per il reato di atti persecutori (c.d. stalking) nel caso in cui «il fatto sia stato commesso attraverso **strumenti informatici o telematici**».

## **LE VITTIME: CHI SONO?**

- sono **fisicamente più deboli** dei loro coetanei (ciò si riferisce in particolare ai maschi);
- manifestano **particolari preoccupazioni riguardo al proprio corpo**: hanno paura di essere feriti o di farsi male; sono fisicamente incapaci nelle attività di gioco, sportive e di lotta; hanno uno scarso coordinamento corporeo (soprattutto i maschi);
- sono **caute, sensibili, tranquille, riservate e timide**, piangono facilmente;
- sono **ansiose, insicure e hanno un'opinione negativa di se stesse (scarsa autostima)**. In un certo senso, segnalano agli altri che sono persone senza valore e inadeguate e che non reagirebbero se venissero attaccate ed insultate, condizione questa che li rende dei facili bersagli;
- hanno **difficoltà ad affermare se stesse nel gruppo dei coetanei**;
- **spesso si rapportano meglio agli adulti** (genitori, insegnanti) che ai loro coetanei.

Generalmente le vittime di bullismo hanno alle spalle famiglie molto coese, che coinvolgono i figli nella loro vita interna. Ciò favorisce l'instaurarsi di un legame di stretta dipendenza dalla

famiglia, con conseguente difficoltà sul versante dei rapporti con i pari. Il risultato è che questi bambini/ragazzi hanno difficoltà nel gestire le relazioni sociali con gli altri e non riescono ad affrontare interazioni più complesse.

## **TIPOLOGIE DI VITTIME**

**Vittime sottomesse**, che non riescono a reagire;

**Vittime consenzienti** che, pur di non essere escluse dal gruppo, accettano di essere trattate male pur di non rimanere sole, pur di essere riconosciute;

**Vittime provocatrici**, sembrano affette da uno stato di iperattività: hanno bisogno di sentirsi al centro dell'attenzione, vogliono essere elogiate in continuazione, non stanno mai ferme e finiscono inevitabilmente per infastidire il bullo provocandone la reazione.

**False vittime**, cioè ragazzi con problemi relazionali che denunciano falsi atti di bullismo per attirare l'attenzione degli adulti.

## **LA VITTIMA: GLI ASPETTI PSICOLOGICI.**

La vittima solitamente non riesce ad usare l'aggressività e, se attaccata, si **chiude in se stessa**, cercando di gestire quello che prova attraverso emozioni ambivalenti:

1) **RABBIA**: non solo per quello che è accaduto, ma anche per non essere riusciti a reagire.

2) **VERGOGNA**: che rappresenta l'altra faccia della medaglia della rabbia: più si prova vergogna e meno si manifesta la rabbia. La vergogna induce a nascondere il più possibile l'accaduto ed anche a cancellare la memoria stessa dell'evento, impedendo qualunque possibilità comunicativa consapevole.

3) **SENSO DI COLPA**: la vittima si convince che **gli insulti, le denigrazioni e le prese in giro hanno un fondamento**, e che le **aggressioni e i continui maltrattamenti ne sono la logica conseguenza**. Sentirsi in colpa assumendosi la responsabilità dell'accaduto permette alla vittima di dare un senso, anche se paradossale, alle vessazioni subite che altrimenti rimarrebbero incomprensibili.

4) **PAURA**: che nel caso di chi si sente perseguitato è più simile al terrore in quanto la persona non ha tregua in quanto l'atto persecutorio potrebbe non finire mai.

## **CONSEGUENZE SULLA VITTIMA**

Di solito si manifestano in modo psichico e/o psicosomatico cioè con **cambi di umore improvvisi, disturbi emotivi, problemi di**

**salute fisica, dolori addominali e disturbi del sonno, nervosismo, ansia.**

Molte vittime si **chiudono in se stesse, si isolano rifiutano di andare a scuola o cala il loro rendimento scolastico e non comunicano con il resto del mondo.** Cadono in una specie di **depressione** e la loro **autostima e sicurezza si sgretola rapidamente.**

Nei casi più disperati possono arrivare a **compiere gesti autolesionistici** fino a **togliersi la vita.**

## **COME PUO' DIFENDERSI LA CYBERVITTIMA INCASTRANDO IL RESPONSABILE DEL POST OFFENSIVO?**

A) Bisogna creare una **riproduzione meccanica** del testo prima che lo stesso venga cancellato dal suo autore. Il che potrebbe avvenire:

→facendo una **stampa** della pagina Facebook, magari **salvando la pagina web su un supporto durevole** (cd o chiavetta usb) che comprende anche i codici html, per preservarne l'autenticità anche in caso di rimozione.

→recarsi da un **notaio**, stampare la pagina incriminata e far da quest'ultimo attestare che la copia (ossia la stampa) è conforme all'originale (quella a video).

→facendo uno **screenshot** della pagina visualizzata dal proprio computer o un **video della navigazione** (riprendendo video e tastiera e documentando tutta la ricerca che ho fatto).

→oltre a ciò è sempre consigliabile affiancare uno o più **testimoni** in grado di riferire al giudice il contenuto dei post offensivi, specificando per quanto possibile la data in cui il computer li ha visualizzati e il tempo in cui sono rimasti visibili.

→Dal punto di vista della fidejussione un'annotazione di servizio da parte del pubblico ufficiale (ufficiale di p.g.) fa piena prova fino a querela di falso.

B) Se il post incriminato è stato **cancellato** non tutto è perduto:

→ l'unico modo per ricostruire la realtà storica è quello di valersi di uno o, meglio, più testimoni. Questi ultimi citati di fronte al giudice potranno dichiarare quanto hanno visto specificando il contenuto del testo e il suo autore.

→Bisogna precisare che la *prova testimoniale* non obbliga il magistrato a decidere secondo quanto dichiarato dal teste. Il

giudice valuterà la deposizione secondo il suo *prudente apprezzamento* il che vuol dire che il magistrato è libero di dare alle affermazioni del testimone un peso da zero a dieci a seconda di quanto ritenga quest'ultimo affidabile.

→ Da ultimo per acquisire tutti i files/dati (relativi a conversazioni via chat, commenti diffamatori cancellati ecc...), Facebook richiede una specifica **rogatoria** o istanza di mutua assistenza da parte dell'autorità giudiziaria italiana.

## **QUERELA DELLA VITTIMA MINORENNE**

L'art. 120 co. 2 c.p. chiarisce che “Per i minori degli anni quattordici (...) il diritto di querela è esercitato dal genitore (...). Mentre, “i minori che abbiano compiuto gli anni quattordici (...) possono esercitare il diritto di querela, e possono altresì in loro vece, esercitarlo i genitori e o il tutore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore (...) (comma 3). Dunque il legislatore ha voluto riconoscere in capo al genitore (o tutore) un autonomo e distinto diritto di querela, anche in caso di espressa manifestazione di volontà contraria del proprio figlio e anche se quest'ultimo lo abbia già esercitato.

## **GLI SPETTATORI DEL BULLISMO**

Sono tutti coloro che assistono. Possono favorire o frenare le azioni del bullo. La maggioranza silenziosa è composta da coloro che assistono senza intervenire o denunciare il fenomeno.

1) I **SOSTENITORI DEL BULLO** → agiscono in modo da **rinforzare** il comportamento del bullo (per es. incitandolo, ridendo o anche solo rimanendo a guardare);

2) I **DIFENSORI DELLA VITTIMA** → prendono le **parti della vittima** difendendola, consolandola o cercando di interrompere le prepotenze;

3) LA **MAGGIORANZA SILENZIOSA** → Davanti alle prepotenze **non fa nulla e cerca di rimanere al di fuori della situazione.**

## **LA SESSUALITA' IN INTERNET: IL SEXTING**

Deriva dall'inglese **sex** (sesso) e **texting** (pubblicare testo, inviare messaggi).

Si può definire **sexting** l'invio e/o la ricezione e/o la **condivisione di video, immagini o testi sessualmente espliciti**



**o allusivi attraverso lo smartphone o Internet.** Spesso le fotografie/i video sono realizzati con lo smartphone e vengono diffusi attraverso lo stesso tramite l'invio di mms, condivisione tramite bluetooth, whatsapp, siti, chat, email. Anche se inviati ad una stretta cerchia di persone, tali immagini/video si possono diffondere in modo incontrollabile creando **seri problemi alla persona ritratta.**

### **COSA C'E' ALLA BASE DEL SEXTING?**

**FIDUCIA:** spesso i ragazzi o le ragazze inviano le proprie immagini o video nudi o sessualmente espliciti perché si **fidano** della persona a cui stanno inviando il materiale.

**ESIBIZIONISMO:** i ragazzi, ma soprattutto le ragazze, non hanno vergogna a mostrarsi anzi l'**esibizionismo** è diventato uno strumento di affermazione e popolarità.

**SCARSA CONSAPEVOLEZZA:** del fatto che tale materiale potrebbe essere **diffuso** come **ripicca** o **vendetta** per la fine di una relazione amicale o di coppia ed anche che tramite l'invio e la ricezione delle immagini si sta scambiando materiale pedopornografico.

**PERSISTENZA:** il materiale pubblicato sulla Rete potrebbe rimanere **disponibile online anche per molto tempo** minando la reputazione della vittima (*web reputation*).

## **CONSEGUENZE DEL SEXTING**

- Denigrazione pubblica;
- Perdita di immagine e di dignità sociale della persona;
- Forte sofferenza psichica e relazionale fino ad arrivare al suicidio.
- Implicazioni penali (art. 600 ter c.p. → *pornografia minorile* e art. 600 quater → *detenzione di materiale pedopornografico*).

## **ALCUNE SENTENZE SUL SEXTING...**

**1) SELFIE DEL MINORE A SFONDO SESSUALE: LA CESSIONE NON COSTITUISCE REATO (Cass. pen., sez. III, sent. n. 11675 del 21/3/2016)**

IL CASO: Una minorenne si autoscatta, di propria iniziativa, delle foto pornografiche e, volontariamente, le cede ad altri; questi ultimi, a loro volta, inviano le foto ad altri soggetti. Tutti coloro che avevano ceduto a terzi le suddette foto vengono sottoposti a procedimento penale per rispondere del reato di cui all'art. 600 ter c.p., comma 4 (pornografia minorile).

Il Tribunale per i minorenni, però, dichiara non doversi procedere nei confronti degli imputati per l'insussistenza del

fatto, in quanto l'art. 600 ter c.p. co. 4 sanziona la cessione di materiale pedopornografico *"a condizione che lo stesso sia stato realizzato da soggetto diverso dal minore raffigurato"*, mentre, nella specie, risultava che le foto incriminate, raffiguranti la minorenne, erano state scattate direttamente da quest'ultima, senza l'intervento di alcuno, e, poi, dalla minore cedute ad altri.

In altre parole, secondo il Tribunale, l'applicazione dell'art. 600 ter c.p., comma 4, andava esclusa, non potendo affermarsi che, nel caso in esame, la minore fosse stata *utilizzata da terzi soggetti*.

## **2) SEXTING E PEDOPORNOGRAFIA: QUANDO È UN MINORE A MOSTRARE A TERZI IL VIDEO HOT CON LA FIDANZATINA (Cass. Pen., sez. III, sent. n. 35295 del 23/8/2016)**

E' sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui al 1° comma, n. 1, dell'art. 600-ter (riguardante la produzione di materiale pornografico utilizzando minori di anni 18) che l'agente, pur minorenne, **riprenda gli atti sessuali, li conservi nella memoria del telefono cellulare, e li sottoponga successivamente alla visione da parte di terzi**. Non occorre l'invio del video ad altri dispositivi, oppure il suo upload online,

ma è sufficiente anche la sola conservazione in memoria seguita dall'ostensione del video a configurare quel «concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto» che deve caratterizzare la condotta tipica del delitto di cui all'art. 600 ter co. 1 n. 1 c.p.

## **DIRETTIVA FIORONI DEL 15/3/2007 – USO DEI CELLULARI A SCUOLA**

Ha sancito il **divieto dei cellulari a scuola** durante la lezione.

La violazione di questo dovere comporta **l'irrogazione delle sanzioni disciplinari** appositamente individuate da ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della sua autonomia, in sede di regolamentazione di istituto.

E' necessario che nei regolamenti di istituto siano previste **adeguate sanzioni** secondo il criterio di proporzionalità, ivi compresa quella del **ritiro temporaneo del telefonino** durante le ore di lezione **in caso di uso scorretto dello stesso**.

L'insegnante non può vietare agli alunni di portare il cellulare in classe se in modalità "aereo"; l'uso del telefonino può essere proibito solo se reca disturbo alle lezioni e, quindi, se squilla, se viene utilizzato per navigare su internet, per scattare fotografie, inviare messaggi o per chiamare amici o parenti. **Non rientra**

**nei poteri del professore** sequestrare il cellulare, né **perquisire gli zaini** per verificare se, all'interno, ci sono tablet o altri strumenti tecnologici. Tutt'al più, il docente potrà allontanare l'alunno dalla classe qualora lo trovasse con il telefono acceso. In ogni caso, non si può vietare agli allievi di registrare le lezioni, ma solo per fini didattici personali (quindi, per meglio comprendere, una volta a casa, gli argomenti trattati in classe) e sempre a condizione che i file non vengano poi pubblicati su internet.

L'utilizzo di telefoni cellulari, di apparecchi per la registrazione di suoni e immagini è in genere consentito, ma solo per fini personali, e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte (siano essi studenti o professori), in particolare della loro immagine e dignità. La scuola può proibire l'utilizzo di registratori, smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici all'interno delle aule o nelle scuole stesse: il divieto, però, non comporta la possibilità di utilizzare poteri coercitivi e di perquisizione al fine di verificare il rispetto della norma, poteri che, di norma, sono concessi solo alle autorità di polizia. Pertanto è illegittima la perquisizione personale sugli alunni o l'imposizione dello svuotamento degli zaini per verificare cosa vi sia all'interno.

Allo stesso modo, compie illecito il professore che obbliga l'alunno a consegnargli il cellulare per vedere cosa stesse scrivendo o fotografando. Si tratta di un comportamento che viola la privacy degli studenti.

Il telefono cellulare è quindi considerato un oggetto personale su cui non possono estendersi le "indagini" dei docenti senza ledere l'altrui riservatezza.

Allo stesso modo il professore non può sequestrare il cellulare, anche se l'alunno lo ha utilizzato in modo contrario alle disposizioni scolastiche o durante le lezioni. Tanto più se il telefonino non viene più consegnato al termine della mattinata o se alla mancata consegna vengono collegate sanzioni di tipo disciplinare. Il prof però potrà imporre all'alunno di accomodarsi nel corridoio e di non seguire più la lezione, quale punizione per il comportamento contrario alle regole scolastiche.

**Fin dove si possono spingere i poteri degli insegnanti di perquisizione sugli alunni, nelle tasche, nella borsa, nel diario e l'eventuale sequestro dello smartphone?**

Talvolta capita che gli insegnanti abusino dei propri poteri; così, determinate condotte, anche se animate dalle migliori intenzioni, possono sconfinare in veri e propri **illeciti** di carattere **penale**.

## **Perquisizione sulle cose**

Uno dei più frequenti interrogativi è fin dove possano spingersi le **perquisizioni** sugli alunni. Mettiamo il caso in cui l'insegnante si arroghi il potere di **perquisire** “**arbitrariamente**” gli **zaini** per reprimere piccoli furti avvenuti all'interno degli ambienti scolastici.

**Per esempio:** un alunno lamenta il furto di un oggetto e il professore, pur senza aver prove sull'effettivo colpevole, impone a tutta la classe di svuotare il proprio zaino. Ciò non è consentito dalla legge. Infatti, in tali casi, il proprietario del bene potrebbe sempre opporsi alla perquisizione ordinatagli da terzi. Lo si deduce dall'art. 42 Costituzione secondo cui la proprietà privata è inviolabile (salvo vi sia una norma di legge che autorizzi a procedere nonostante il dissenso del proprietario del bene).

Questo vuol dire che ogni alunno può rifiutarsi di far vedere il proprio zaino o di **svuotarlo** o di aprire l'armadietto o qualsiasi altro posto da questi utilizzato per custodire le proprie cose. Non

perché si ha a che fare con un soggetto minore età non si è tenuti a rispettare la sua **privacy**.

A costringere l'alunno non potrebbe essere nemmeno il preside sotto minaccia di provvedimenti disciplinari, ma solo un **mandato del giudice** o un ordine dell'autorità preposta.

### **Perquisizione sulle persone**

Se la perquisizione è vietata sulle cose, lo è a maggior ragione sulle **persone**. In verità, in tal caso, la Cassazione ha operato una distinzione in base a quanto penetrante sia detta perquisizione. Con una recente sentenza (Cass. Sent. n. 47183 del 27.11.2013), la Corte ha stabilito che la perquisizione non autorizzata nelle **tasche** degli alunni non costituisce il reato di **perquisizione e ispezioni personali arbitrarie**; tuttavia integra il reato di **violenza privata** un'ispezione più penetrante come quella rivolta ad obbligare gli alunni a svestirsi (rimanendo solo in slip e canottiera): il denudamento – sebbene imposto solo allo scopo della perquisizione – si connota di maggiore gravità, essendo lesivo della dignità dei bambini.

La perquisizione è lecita:



-quando si debba sventare un **pericolo imminente**. In tali casi la necessità e l'urgenza giustificano un immediato spossessamento del bene (per esempio, se da uno zaino spunta un lungo coltello).

- quando vi sia la **flagranza di reato**: mettiamo il caso in cui il prof. veda chiaramente che un alunno ha rubato il portafoglio al compagno di banco e lo ha nascosto nel proprio zaino. In tal caso, essendo il docente un pubblico ufficiale, avrà il potere di ordinare la perquisizione della borsa.

È necessario che il docente chiarisca in anticipo cosa stia cercando, e cioè il motivo per cui intenda perquisire l'alunno, altrimenti la perquisizione è un abuso di potere. La perquisizione, che è mezzo di ricerca della prova, presuppone l'esistenza di un **fondato motivo** che consenta di ritenere che il corpo del reato o cose pertinenti al reato si trovino sulla persona o in un determinato luogo. Per la perquisizione non bastano quindi **meri sospetti**, ma vi devono essere **indizi di rilievo** che rendano altamente probabile rinvenire l'oggetto cercato.

Compie ugualmente un illecito il professore che imponga all'alunno di aprire il proprio **diario** per vedere cosa vi ha scritto. Ciò finisce per ledere la privacy del giovane.

Stesso discorso vale per il **telefonino**. Il docente non potrebbe mai obbligare il minore a consegnargli il cellulare per controllare, ad esempio, la galleria di fotografie scattate. Poniamo il caso in cui l'alunno abbia scattato una foto all'insegnante durante la lezione. Tale comportamento, di per sé, non è illecito, salvo che la foto non venga successivamente pubblicata (in tal caso, è sempre necessario il consenso dell'interessato). Ebbene, anche se l'insegnante si sia accorto di tale fatto, non potrebbe mai imporre la consegna dello smartphone e l'ispezione delle fotografie o, peggio, la cancellazione della memoria.

Se la **scuola** lo impone, **cellulari**, **smartphone** e **tablet** vanno tenuti spenti durante l'orario scolastico o, comunque, durante il tempo in cui gli alunni si trovano dentro i cancelli dell'istituto. Non si può, però, vietare ai giovani di portare nello zaino o in tasca i nuovi strumenti tecnologici, spesso necessari per la loro sicurezza e per comunicare con le proprie famiglie in caso di necessità. Dunque, l'insegnante non può sequestrare il telefonino se questo è in modalità "aereo". A fare il punto della questione è il Garante della Privacy in una guida dedicata al mondo della scuola (<http://194.242.234.211/documents/10160/0/Vademecum+%22La+scuola+a+prova+di+privacy%22+pagina+doppia+%28anno+2016%29.pdf>).

Secondo le stesse parole dell'Authority, l'utilizzo di telefoni cellulari, di apparecchi per la registrazione di suoni e immagini è in genere consentito, ma solo per **fini personali**, e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte (siano essi studenti o professori) in particolare della loro immagine e dignità.

Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità di regolare o di **vietare l'utilizzo di registratori, smartphone, tablet** e altri dispositivi elettronici all'interno delle aule o nelle scuole stesse.

Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica, in ogni caso, **non possono diffondere o comunicare sistematicamente i dati di altre persone (ad esempio pubblicandoli su Internet) senza averle prima informate adeguatamente e averne ottenuto l'esplicito consenso.**

Si deve quindi prestare particolare attenzione prima di caricare **immagini e video** su blog o social network, oppure di diffonderle attraverso mms o sistemi di messaggistica istantanea. Succede spesso, tra l'altro, che una fotografia inviata a un amico o a un familiare venga poi inoltrata ad altri destinatari, generando involontariamente una comunicazione a catena dei dati personali

raccolti. Tale pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, e fare incorrere in sanzioni disciplinari, pecuniarie e in eventuali reati.

## **È possibile registrare la lezione col cellulare?**

Il Garante ritiene possibile **registrare la lezione** con il telefonino, ma solo per **scopi personali**, ad esempio per motivi di studio individuale, per “*sbobbinare*” i chiarimenti del docente, ma non per postarne l’immagine su YouTube o Facebook e prendersi gioco dello stesso.

Per ogni altro utilizzo, diverso da quello personale o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima **informare le persone coinvolte nella registrazione** (professori, studenti, ecc.) e **ottenere il loro esplicito consenso**. Si pensi al caso di un video in cui, innocentemente, viene filmato il professore che tiene una lezione magistrale su Dante. Un alunno, per spirito di condivisione, la carica su YouTube e poi lo diffonde agli altri alunni allo scopo di manifestare anche a questi l’importanza della lezione. Prima di fare ciò, lo scolaro deve chiedere il consenso al docente; se, poi, nel video vengono ripresi – anche se per sbaglio – altri alunni, va chiesta l’autorizzazione alle relative famiglie. Nessuna

autorizzazione, invece, è necessaria se il video rimane nel telefonino dell'interessato e non viene comunicato a terzi.

In ogni caso, la scuola ha autonomia sufficiente per poter decidere di regolamentare in modo diverso tale materia; ben potrebbe, quindi, ad esempio, vietare già a monte l'utilizzo di telefonini, smartphone e altri apparecchi in grado di registrare.

## **IN ARRIVO IN AUTUNNO LE NUOVE LINEE GUIDA DA PARTE DEL MINISTERO SULL'USO DI CELLULARI E TABLET.**

La ministra Fedeli, durante un evento organizzato nella sala centrale dell'Acquario Romano per fare il punto sui primi diciotto mesi del **Piano nazionale scuola digitale**, ha annunciato che il 15/9/2017 sarebbe partito un **gruppo di lavoro** composto da esperti per **rivedere le indicazioni nazionali** e intervenire su cosa le nostre studentesse e i nostri studenti studiano a scuola. A questo verrà affiancato un gruppo che servirà a chiarire **l'utilizzo di smartphone e tablet** degli studenti in classe, intervenendo sulle attuali circolari, risalenti a un periodo troppo lontano da oggi. Questo gruppo avrà 45 giorni per pubblicare delle linee guida chiare ed efficaci per le scuole.

## **LA NUOVA LEGGE SUL CYBERBULLISMO n. 71/2017 «DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO»**

E' stata approvata all'**unanimità** dopo un percorso legislativo di più di tre anni e diverse modifiche radicali.

→ Definizione normativa di **cyberbullismo**: *«qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito dei dati personali in danno di minorenni, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».*

→ **Facoltà per la vittima di cyberbullismo ultraquattordicenne** (in proprio) o per i suoi **genitori** di **formulare un'istanza per oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti che la riguardano**, da inoltrarsi direttamente al gestore del sito web, dei social network e dei servizi di messaggistica istantanea. Il titolare del

trattamento/gestore del sito Internet o del social media deve comunicare, entro 24 ore dall'istanza, di avere assunto l'incarico e deve realizzare quanto chiesto nelle successive 48 ore. In caso contrario l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali che deve provvedere, in base alla normativa vigente, entro le successive 48 ore (art. 2).

→ **Ruolo della scuola:** in ogni istituto tra i professori sarà individuato un *referente* per le iniziative contro il cyberbullismo.

→ Il Miur dovrà predisporre **linee di orientamento di prevenzione e contrasto** puntando, tra l'altro, sulla **formazione del personale scolastico** e la promozione di un **ruolo attivo degli studenti**, mentre ai singoli istituti è demandata **l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet**. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni territoriali.

→ Il **Dirigente scolastico** che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve **informare tempestivamente** i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate **azioni di carattere educativo**.

→ I **regolamenti scolastici** e i **patti educativi di corresponsabilità** dei singoli istituti scolastici dovranno essere integrati con specifici riferimenti a **condotte di cyberbullismo** e **relative sanzioni disciplinari** commisurate alla gravità degli atti compiuti.

→ **Tavolo tecnico e piano d'azione e monitoraggio**: presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un **piano di azione integrato** per contrastare e prevenire il cyberbullismo e realizzare una **banca dati per il monitoraggio** del fenomeno.

→ **Ammonimento da parte del Questore**: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking. In caso di condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia e trattamento illecito di dati personali commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del Questore.

Quest'ultimo, assunte informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, convoca il minore (insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la



responsabilità genitoriale) ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Gli effetti dell'ammonimento cesseranno al compimento della maggiore età del ragazzo.

## **RUOLO DELLA SCUOLA**

La scuola ha un ruolo importante nella prevenzione e nell'interpretazione dei segnali di disagio: parole d'ordine sono attenzione ed entusiasmo, rivolte alla crescita emotiva, e non soltanto cognitiva degli allievi. Gli insegnanti dovranno dunque cercare di sviluppare nei ragazzi una consapevolezza sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, potenziando le abilità sociali, con particolare attenzione alla consapevolezza emotiva e all'empatia oltre a promuovere il supporto tra pari anche attraverso percorsi mirati alla consapevolezza dei messaggi verbali e soprattutto non verbali, che si trasmettono agli altri nella comunicazione quotidiana.

. Si dovranno integrare i **regolamenti scolastici** e i **patti educativi di corresponsabilità** dei singoli istituti scolastici con specifici riferimenti a **condotte di cyberbullismo** e **relative sanzioni disciplinari** commisurate alla gravità degli atti compiuti, somministrare questionari rivolti agli alunni per

monitorare l'andamento dei comportamenti di cyber bullismo, collegarsi ai servizi del territorio (in particolare Forze dell'Ordine, Servizi di Mediazione dei conflitti, Centri antidiscriminazione e antiviolenza).

## **IL TRIBUNALE PER I MINORENNI: COME PUO' INTERVENIRE CON RIFERIMENTO A PROBLEMATICHE RELATIVE AL BULLISMO?**

Può intervenire sia in sede **civile** che in sede **penale**. Con riferimento al civile:

→ Possono essere istruiti **procedimenti civili** nei confronti di minori che sono vittime o autori di comportamenti di bullismo.

**VITTIME:** caso classico è del **tentato suicidio di minori** che accedono al p.s. o che vengono segnalati dalle Forze dell'ordine → si apre un **procedimento civile a tutela**. Si elaboreranno proposte di intervento ad es: interventi di tipo psicologico sia in favore del minore che di sostegno alla genitorialità.

**BULLI:** possono arrivare al T.M. segnalazioni da parte del Dirigente Scolastico anche per il tramite dei Servizi Sociali riguardanti minori che attuano **comportamenti aggressivi/inadeguati nel contesto scolastico** → **procedimento civile a tutela del minore** per capire da dove origina questa aggressività (se c'è un problema di tipo personale, delle patologie

che si stanno strutturando nel minore o un contesto familiare inadeguato). Dopo l'audizione dei servizi sociali, dei genitori e del minore, si cercherà di mettere in atto **strategie di recupero**.

Con riferimento al piano penale occorre distinguere:

→ **se i minori non hanno ancora compiuto 14 anni: non sono imputabili dunque saranno prosciolti dal Tribunale per i Minorenni che pronuncerà una sentenza di non luogo a procedere.**

### ***QUALI PROVVEDIMENTI POSSONO ESSERE APPLICATI AI MINORI DI 14 ANNI?***

*- Misure di sicurezza: libertà vigilata o collocamento in comunità (ex riformatorio) se il minore è giudicato socialmente pericoloso;*

*- Misure amministrative rieducative, in caso di comportamenti irregolari per condotta o carattere, con applicazione di prescrizioni che riguardano l'istruzione, lavoro e tempo libero del minorenni.*

→ **Minore nella fascia d'età tra i 14 e i 18 anni:** è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e di volere.

La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

## **FOCUS: MISURE AMMINISTRATIVE RIEDUCATIVE**

Sono di competenza del Tribunale per i Minorenni **in sede amministrativa** (art. 25 L. 1404/1934). E' prevista la possibilità che il Tribunale per i Minorenni applichi **misure rieducative anche ante-delictum** nei confronti dei minori **irregolari per condotta o per carattere**.

→ Tali misure possono essere applicate anche ante delictum su segnalazione del P.M.M, del servizio sociale, dell'esercente la potestà genitoriale, degli organi scolastici o della Polizia Giudiziaria. **Dell'applicazione delle misure non resta traccia nella certificazione penale del minore.**

→ Le misure possono essere modificate in termini migliorativi o più restrittivi o revocate del Tribunale nella misura in cui gli scopi educativi perseguiti siano stati o meno raggiunti. Le misure **non hanno una durata prestabilita e durano finché dura l'irregolarità della condotta**; cessano in caso di avvenuto recupero del minore o al raggiungimento della maggiore età.

→ L'esecuzione di tali misure è generalmente affidata al Servizio Sociale. Non è sanzionato il rifiuto del minore a sottoporsi alla misura o a rispettare le prescrizioni impartite.

## **FATTI DI BULLISMO E OBBLIGO DI DENUNCIA**

Nell'ipotesi in cui si verifichi un episodio di bullismo che integri gli estremi di una figura criminosa il Dirigente scolastico ha **l'obbligo di prendere gli adeguati provvedimenti**. Tra le diverse figure di reato che possono commettere i bulli occorre distinguere tra **reati a querela di parte** e **reati procedibili d'ufficio**.

Per quanto riguarda i primi il dirigente **non ha alcun obbligo** di denuncia alle autorità competenti. E' comunque suggerita **un'opera di sensibilizzazione ed informazione nei confronti delle vittime di reati e delle rispettive famiglie sulla possibilità ed opportunità di presentare querela**.

Con riferimento ai reati procedibili d'ufficio (ossia quelli che, per il loro carattere di estrema gravità ed offensività, lo Stato considera perseguibili anche a prescindere dalla volontà delle persone offese) il dirigente è **obbligato a denunciare senza ritardo** all'Autorità Giudiziaria i reati commessi dai suoi studenti verificatisi o rilevati all'interno dell'istituto di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio ruolo. L'omissione o il ritardo della denuncia configura il reato di cui all'art. 361 c.p. «**omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale**».

## **FOCUS REATI PROCEDIBILI A QUERELA E REATI PROCEDIBILI D'UFFICIO**

1) Con riferimento ai primi, la **legge rimette alla persona offesa la scelta di richiedere la punizione del colpevole**: tale scelta viene esercitata attraverso la **querela** (termini per proporre querela: entro **3 mesi** dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato). Sono punibili a querela di parte quei reati che sono stati ritenuti dal legislatore **meno gravi**, cioè tali da non destare particolare allarme sociale (furto semplice, diffamazione, percosse lesioni con malattia fino a 20 gg, molestie o disturbo alle persone). **In mancanza di querela, tali reati non sono procedibili, o meglio, i relativi autori non sono perseguibili dalla giustizia.**

2) Con riferimento ai secondi, la legge penale non prevede quale condizione necessaria richiesta dall'ordinamento giuridico per l'avvio dell'azione penale l'obbligo della querela da parte della persona offesa dal reato. Tali reati sono quelli che per il loro carattere di **estrema gravità ed offensività**, lo Stato considera **perseguibili anche a prescindere dalla volontà delle persone offese** (maltrattamenti in famiglia, pornografia minorile, violenza privata, estorsione, furto aggravato).

## **GLI OBBLIGHI DEGLI INSEGNANTI**

Nei casi in cui l'insegnante **non ravvisi che siano stati commessi reati** può fare **relazione scritta** al Dirigente Scolastico su quanto appreso, visto o saputo indirettamente.

Nei casi in cui si ravvisi la **commissione di reati** vige l'**obbligo** per l'insegnante di **comunicare al Dirigente Scolastico quanto appreso o osservato**, con **relazione scritta e protocollata**.

Sarà obbligo del Dirigente Scolastico trasmettere senza ritardo, per competenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (o alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario se il ragazzo è maggiorenne) e congiuntamente ai Servizi Sociali competenti per territorio, i **fatti di cui è venuto a conoscenza**.

Gli insegnanti delle scuole pubbliche e paritarie assumono, **durante il servizio**, la qualifica di **pubblico ufficiale** ai sensi dell'art. 357 c.p. Essere pubblici ufficiali significa avere degli **obblighi** e delle **prerogative** che i semplici cittadini non hanno.

I pubblici ufficiali rappresentano la pubblica amministrazione nella quale si articola lo Stato: sono le figure attraverso le quali la volontà pubblica si manifesta.

Le **prerogative** assegnate al pubblico ufficiale lo fanno destinatario di una **particolare protezione** per cui i reati che egli subisce durante l'espletamento del servizio **non sono reati equiparabili a quelli subiti da un privato cittadino**, infatti attraverso di lui viene colpita l'amministrazione stessa che egli rappresenta fisicamente. Reati normalmente perseguibili a querela come percosse, minacce,

lesioni lievi, violenza privata quando sono commessi nei confronti di un pubblico ufficiale, diventano **perseguibili d'ufficio**. Per l'insegnante oggetto di reato o per il collega che assiste al fatto, vi è **l'obbligo di riferire il fatto all'A.G.**

L'insegnante, come ogni altro pubblico ufficiale, ha **l'obbligo di riferire le notizie di reato di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni**. Ciò significa che se durante una lezione o in ambito comunque scolastico egli verifici la commissione di un reato **perseguibile di ufficio**, è **obbligato a riferire all'A.G. l'accaduto**.

L'inadempienza verso tale obbligo configura in capo all'insegnante un autonomo reato «omissione o ritardo di denuncia da parte di un pubblico ufficiale» (art. 361 c.p.).

## **LA RESPONSABILITA' CIVILISTICA**

Il comportamento aggressivo o dannoso del bullo può comportare una **responsabilità civile**, infatti la vittima della vessazione può chiedere il **risarcimento dei danni**. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (**art. 2043 c.c.**). La vittima del bullismo subisce un danno ingiusto alla propria persona o alle proprie cose e pertanto tale danno è risarcibile. Per chiedere il risarcimento del danno la vittima del fatto deve rivolgersi ad un



avvocato e intraprendere una causa avanti al tribunale civile, salvo che vanga raggiunto prima del processo un accordo tra le parti. Ciò perché nel procedimento minorile il danneggiato non può costituirsi parte civile ma potrà farlo in un autonomo procedimento civile ordinario. Il bullo potrà rispondere di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. dal momento che non è richiesta la capacità di agire (che si acquista al compimento del 18esimo anno) ma sola capacità di intendere e di volere. Il bullo starà in giudizio nella persona del proprio rappresentante legale, salvo che non sia soggetto incapace nel qual caso risponderà solo il sorvegliante dell'incapace, salvo che non dimostri di non aver potuto impedire il fatto.

Quindi:

**1) Se il minore autore dell'atto di bullismo è INCAPACE di intendere e di volere** (art. 2046 c.c. – ad es: i minorenni in tenera età o quelli che per infermità o assoluta immaturità non hanno la capacità di intendere o di volere):

- NON RISPONDE delle conseguenze della sua condotta ma NE RISPONDONO (ex art. 2047 c.c.) coloro che erano TENUTI ALLA SUA SORVEGLIANZA (genitori, insegnanti, baby sitter ecc.).

Si parla di **CULPA IN VIGILANDO**: le conseguenze dannose della condotta dell'incapace vengono attribuite direttamente al titolare dell'obbligo di vigilanza come conseguenza della violazione di tale obbligo.

**Prova liberatoria**: dimostrazione che l'evento che ha provocato il danno è dovuto a **caso fortuito** o **forza maggiore** e non è quindi imputabile a chi aveva il dovere di sorveglianza.

2) **Se il minore bullo è CAPACE di intendere e di volere, il minore risponde insieme ai genitori, dei danni cagionati a terzi** (art. 2048 c.c.).

Si parla di **CULPA IN EDUCANDO**: se il minore viene affidato alla custodia di terzi (nel caso specifico, gli insegnanti), il genitore **è sollevato dalla colpa di vigilando, ma non da quella in educando**. I genitori sono, infatti, tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto da minore in un momento in cui lo stesso si trovava soggetto alla vigilanza di terzi, di **avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti**.

**Prova liberatoria**: Il genitore, inoltre, non deve dimostrare soltanto di essere riuscito ad **impartire al figlio una educazione normalmente idonea**, in relazione al suo ambiente, abitudini e personalità, ad avviarlo ad una corretta vita di relazione, al fine di

prevenire comportamenti illeciti, ma deve anche accertarsi che il minore abbia **assimilato l'educazione ricevuta**.

La prova liberatoria richiesta ai genitori dall'art. 2048 c.c. non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di aver anche adottato, in via preventiva, le misure idonee ad evitare il fatto. Si tratta dunque di una prova positiva e non negativa molto difficile da fornire.

Se il minore era affidato agli insegnanti, la responsabilità tra docenti e genitori saranno **concorrenti** e di **natura solidale** (art. 2055 c.c. i docenti risponderanno per culpa in vigilando e i genitori per culpa in educando).

## **ALCUNE SENTENZE...**

**EDUCAZIONE INADEGUATA DEI GENITORI** (*Trib. di Teramo sent. n. 18/2012*): il caso sottoposto all'attenzione del Tribunale di Teramo riguardava la **creazione su Facebook di un gruppo** denominato «*Per tutti quelli che odiano L.C.*», (ragazza minorenne). Degli adolescenti iscritti al gruppo pubblicavano quotidianamente delle frasi ingiuriose e minacciose nei confronti di una compagna di scuola chiaramente indicata ed individuabile (reazione derivata da una frase offensiva pubblicata dalla stessa vittima sulla propria bacheca Facebook). Il Tribunale ha applicato il principio in forza del quale i genitori dei minori capaci di

intendere e di volere, per andare **esenti dalla responsabilità** di cui all'art. 2048 c.c. devono provare:

- a) di aver adempiuto all'**onere educativo** sancito dall'art. 147 c.c.;
- b) di aver effettivamente e concretamente **controllato** che i figli abbiano **assimilato l'educazione loro impartita** esercitando una **vigilanza adeguata all'età**.

Il comportamento ingiurioso e minaccioso oggetto del caso era proseguito nel web per ben 3 giorni. Sulla base della **persistenza e continuità** dell'attività offensiva concretizzata dai minori, il Tribunale di Teramo ha ritenuto raggiunta la prova che **i genitori dei minori non avevano posto in essere le necessarie attività di verifica e di controllo sull'effettiva acquisizione dei valori educativi da parte dei figli**.

## **PUBBLICAZIONE DI FOTO SCATTATE A SCUOLA DURANTE LE ORE DI LEZIONE**

(*Trib. di Monza sent. n. 3134 del 9/11/2009*): Uno studente filma in classe con il suo smartphone la professoressa durante la lezione e poi a casa pubblica il filmato su youtube. Il Tribunale di Monza ha condannato i genitori a pagare circa 20.000 € tra spese legali e risarcimento del danno poichè il figlio, capace di intendere e di volere, ha pubblicato senza autorizzazione, immagini

potenzialmente lesive del decoro e della reputazione dell'insegnante.

**BULLISMO: SCUOLA RESPONSABILE SE NON ATTUA MISURE PREVENTIVE** (Tribunale di Milano – Sezione X Civile - Sentenza n. 8081/13).

*La scuola è responsabile nel caso in cui un minore subisca delle lesioni a seguito di atti di bullismo se non dia prova di aver adottato misure di prevenzione al fenomeno.*

Per liberarsi da responsabilità, la scuola deve provare di aver adottato in via preventiva tutte le **misure disciplinari e/o organizzative** necessarie ad evitare situazioni pericolose. Si pensi ad interventi mirati sulle classi come percorsi di **educazione alla legalità, mediazione scolastica** o la **creazione di gruppi di discussione** che diano la consapevolezza agli alunni del problema prima ancora del suo emergere.

### **Prova liberatoria**

Se si verifica un **fatto di bullismo** la scuola deve provare:

- a) Di aver **concretamente esercitato la vigilanza;**
- b) Di aver posto in essere tutte quelle **misure contenitive e preventive** ragionevolmente esigibili dalla scuola stessa.

Al docente compete l'attività di vigilanza mentre al dirigente scolastico sarà richiesto di ben aver organizzato questo servizio di vigilanza.

Con riferimento alla **culpa in vigilando**, il danneggiato può limitarsi a provare il **concreto accadimento del fatto illecito** durante l'orario scolastico/quando il minore era affidato alla scuola essendo ciò sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica la prova liberatoria che è stata esercitata la **sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto**.

Al Dirigente non spettano compiti di vigilanza ma di **organizzazione e controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia** (ex art. 2043 c.c. e 2051 c.c.). Il Dirigente è responsabile nel caso in cui non abbia posto in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni (**culpa in organizzando**).

Rispetto alla culpa in vigilando e in educando, quella in **organizzando deve essere dimostrata dal danneggiato**. Infatti per questo tipo di colpa non opera la presunzione, quindi spetta al soggetto che promuove l'azione risarcitoria fornire la prova:

- 1) Del danno subito;

- 2) Del nesso di causalità tra la condotta tenuta dal dirigente ed evento lesivo;
- 3) Della colpa del danneggiante e cioè del mancante o insufficiente grado delle misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

**RESPONSABILITA' OMISSIVA DELLA SCUOLA (Trib. Bologna, 8/1/2013 n. 16)**

La **responsabilità omissiva** della scuola per i danni causati ad uno studente dal comportamento vessatorio dei compagni può essere affermata solo qualora il ricorrente produca **riscontri incontrovertibilmente certi**, specialmente di carattere **documentale**, non essendo sufficienti delle mere prove testimoniali.

A tal fine il ricorrente che lamenta gesti vessatori, prevaricatori ed offensivi protrattisi per ben due anni scolastici, avrebbe dovuto renderne conto nei ripetuti incontri con il personale scolastico e con la dirigenza e, nella futura previsione di censurare l'operato della scuola sul piano omissivo, avrebbe dovuto **formalizzare la segnalazione per iscritto**.

Inoltre, a prescindere dalla prova dell'evento, è onere dell'attore dimostrare il **rapporto causale tra l'evento e la condotta asseritamente omessa dalla scuola**, considerato che quanto lamentato potrebbe non avere esclusivamente o preponderatamente

causa nel clima scolastico, ma in quello familiare (venendo, quindi, in causa non la culpa in vigilando della scuola ma la culpa in educando dei genitori dei compagni di scuola autori delle vessazioni).

## **CYBERBULLISMO: IL PUNTO DI VISTA DELLA SCUOLA**

Sulla scuola grava il **dovere di vigilare** sui minori affinché non pongano in essere condotte illecite. L'amministrazione scolastica risponderà per **culpa in vigilando** dei fatti illeciti degli allievi minori (capaci o incapaci di intendere e di volere), **salva la prova di non aver potuto impedire il fatto**.

La violazione comporta **responsabilità civile** dell'amministrazione scolastica per i danni conseguenti agli illeciti commessi dagli allievi minori.

Se la **condotta di bullismo** viene posta in essere a scuola (fino a che perdura il suo obbligo di vigilanza e cioè fino all'uscita), l'amministrazione dovrà provare di aver adottato tutte le **misure atte a prevenire il fatto illecito** (prova liberatoria della culpa in vigilando).

Se la **condotta di cyberbullismo** viene posta in essere a scuola (ad es. dai computer della scuola), **l'amministrazione avrà difficoltà a provare di avere potuto impedire il fatto** (prova liberatoria della culpa in vigilando). E' infatti necessario **regolamentare l'accesso**



**degli studenti ai pc e ad Internet** rendendo così difficile l'uso degli stessi per finalità diverse da quelle istituzionali e didattiche.

La differenza rispetto al bullismo tradizionale è che molte condotte di cyberbullismo sono poste in essere **al di fuori** del «luogo fisico scuola» e del «tempo scuola».

A volte capita che le condotte di cyberbullismo siano state condotte **in altro luogo ed in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico** (il video denigratorio è postato su youtube dal pc di casa, i messaggi denigratori partono di notte) e che siano **conosciute** dai docenti e dal Dirigente Scolastico. Quale deve essere la risposta della scuola?

La prevenzione del bullismo ma anche l'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media sono tra gli **obiettivi formativi individuati come prioritari per le scuole** (art. 1 co. 7 lett. h e l L. 107/2015);

L'azione di prevenzione può sfruttare l'offerta formativa, anche curriculare ad. es: l'insegnamento di cittadinanza e Costituzione (art. 1 L. 169/2008);

Creare **momenti ad hoc** come sportelli di ascolto, conferenze ed incontri con rappresentanti delle istituzioni ed esperti.

Alla scuola compete **non solo la funzione di istruzione** ma anche di **formazione ed educazione** dei propri studenti (Cass. 2656/2008).

Prospettiva non antagonista, ma complementare a quella della famiglia

Possibilità di contrasto con i genitori, ma impossibilità (giuridica) di imporre da parte loro un veto alle azioni (di istruzione/educazione) della scuola, attuate nel rispetto delle norme

**Patto educativo di corresponsabilità:** è un documento ad ampio contenuto pedagogico di **condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi** e rappresenta lo strumento giuridico attraverso il quale stringere un'alleanza educativa tra scuola e famiglia.

La scuola esercita in forma pubblica la sua funzione di istruzione ed educazione: **l'azione disciplinare** per sanzionare condotte trasgressive, è **azione unilaterale della scuola**, attraverso la quale si attua la funzione educativa degli studenti sulla stessa gravante

Prevedere espressamente quali condotte vietate quelle di “cyberbullismo” e spostare l'attenzione sulla “**vittima**” in quanto appartenente alla “comunità scolastica;”

Non avere paura di occuparsi di comportamenti (azioni) posti in essere **fuori dalla scuola** (dallo “spazio” e dal “tempo” scuola), purché a danno dei componenti la comunità scolastica;

**L'intervento (anche disciplinare) della scuola si giustifica e si legittima a tutela della vittima, in quanto parte della comunità scolastica** (compagno, docente, collaboratore scolastico, ecc.).

### **QUANDO IL BULLO E' L'INSEGNANTE**

Il compito degli insegnanti dovrebbe essere quello di **aiutare ad imparare** ma nel fare questo dovrebbero mostrare **pieno rispetto** verso ogni alunno.

Lo ius corrigendi non può essere eccessivo o portare all'umiliazione della vittima. Bisogna tenere presente il principio educativo della punizione, prevedendo anche comportamenti di natura riparatoria o risarcitoria volti a responsabilizzare il bullo.

art. 4 co. 2 D.P.R. 249/98: i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in genere a vantaggio della comunità scolastica.

Cass. 34492/2012: un'insegnante palermitana per punire uno studente di 11 anni che aveva offeso un suo compagno gli aveva fatto scrivere per 100 volte sul quaderno la frase «**sono un deficiente**». Secondo la Suprema Corte, *gli insegnanti non possono rispondere con metodi prepotenti agli atteggiamenti di bullismo degli allievi perché, così facendo, finiscono per rafforzare il convincimento che i rapporti relazionali (scolastici o sociali) sono decisi dai rapporti di forza o di potere. Non può ritenersi lecito l'uso della violenza, fisica o psichica, distortamente finalizzata a scopi ritenuti educativi.*

## **CONSIGLI PER I GENITORI DELLE VITTIME**

→Prendete seriamente le paure e i sentimenti di vostro figlio **rafforzando** la sua **autostima**, cercando di non fargli perdere la **fiducia in se stesso e negli altri**.

→Non date a vostro figlio **soprannomi svalutativi** o **umilianti**.

→Ascoltarlo in maniera **empatica**, mettendosi nei suoi panni;

→ Rassicuratelo e spiegategli che **subire prepotenze non è una sua colpa**, che **non è il solo ad averle subite** e che, a ciò, **si può porre rimedio**. Non dovete minimizzare l'episodio che ha subito ma aiutatelo a non drammatizzarlo.

→ Prestate attenzione ai **cambiamenti di umore o di comportamento** perché potrebbero essere il segno di un precipitare degli eventi.

→ Aiutatelo a **trovare da solo**, per quanto è possibile, **una soluzione**. Ciò non vuol dire ovviamente lasciarlo solo, ma rimandargli un'immagine di maggior competenza e sicurezza in sé stesso.

→ **Non permettete che gli episodi si ripetano**, parlando apertamente con gli insegnanti.

→ **Non cancellare le tracce del cyberbullismo**, sono un documento importante.

## **CONSIGLI PER I GENITORI DEI BULLI**

→ Prendete in considerazione i vostri **comportamenti**, il **linguaggio** che si usa in famiglia e i **concetti** che si esprimono. Ricordate che i **figli imitano** i vostri atteggiamenti per la necessità di identificarsi con l'ambiente familiare da cui provengono.

→ Parlate a vostro figlio delle **preoccupazioni** che avete nei suoi confronti: **criticate i comportamenti aggressivi ma mai lui come persona**, facendogli capire che non lo identificate con il suo comportamento.

→ Valorizzate gli **aspetti positivi e costruttivi** della sua personalità.

→ Spiegategli che ognuno ha il **diritto** di essere **diverso** cercando di fargli capire **cosa si prova** ad essere aggrediti ripetutamente. Riuscire a mettersi al posto delle vittime vuol dire cominciare ad essere empatici e a provare sensi di colpa.

→ **Collaborate con gli insegnanti**, senza pregiudizi e soprattutto senza la paura di essere giudicati anche voi.

## **CONSIGLI PER GLI INSEGNANTI**

→ Create un clima in classe in cui sia possibile **parlare apertamente** e che **non consenta ai segreti di rimanere tali**.

→ **Limitate i giudizi** e favorite atteggiamenti di **ascolto e comprensione**.

→ **Aumentate il controllo** nei momenti di vita scolastica **meno strutturati**. La ricreazione, il cambio d'ora, l'entrata e l'uscita sono occasioni in cui per i ragazzi è più facile essere come sono. In questo caso l'attenzione per i dettagli dice più di una visione d'insieme;

→ Collaborate con alunni e genitori per diffondere la **consapevolezza** degli **episodi accaduti**, ma **senza rendere visibili gli aspetti personali dell'accaduto**.

→ **Avvicinate i ragazzi che si isolano**: oltre ad essere umanamente auspicabile, è la prima **forma di presenza** di un adulto vicino a chi non riesce a chiedere aiuto.

→ Informate con tempestività il **Dirigente Scolastico** degli episodi accaduti di cui siete venuti a conoscenza.

## **CONSIGLI PER I DIRIGENTI SCOLASTICI**

→ Sostenete una cultura scolastica fondata sul **rispetto per gli altri** e quindi di **contrasto al bullismo**. Il bullismo attacca la diversità che dovrebbe essere sempre proposta come fonte di arricchimento e non come occasione di conflitto;

→ Dare valore alle **iniziative** di quegli insegnanti o gruppi di alunni particolarmente interessati al problema significa offrire spazio a chi lavora e fa le cose con passione. Non esiste prevenzione o intervento più efficace;

→ Costruite **opportunità di ascolto** che dovrebbero essere mantenute con continuità e coinvolgete anche le famiglie dei ragazzi interessati;

→ Attivate la **possibilità di mediare i conflitti tra ragazzi**, non solo attraverso un atteggiamento di vigilanza ma con reciproca partecipazione alle decisioni genitoriali.

## **NUMERI VERDI E INDIRIZZI UTILI**

1) **1.96.96** numero del Telefono Azzurro [www.azzurro.it](http://www.azzurro.it) cliccando su «**ch@tt@ con telefono azzurro**»;

b) **Polizia** **Postale:**  
[www.commissariatodips.it/approfondimenti/cyberbullismo.html](http://www.commissariatodips.it/approfondimenti/cyberbullismo.html)  
alle voci «**Segnala online**» e «**Denuncia online**». Su Facebook «**Commissariato di PS online**».

c) **Numero verde 43002** dove in forma anonima o identificata si potranno segnalare **via sms** episodi di bullismo, cyberbullismo e spaccio nelle scuole (e non solo). Il servizio è **gratuito**, ma si **dovrà specificare la provincia dove accade il fatto** (i messaggi vengono smistati da un centralino nazionale e inviati a speciali centri operativi delle questure dove operatori scelti vaglieranno caso per caso).

d) **393.300.90.90** [help@off4aday.it](mailto:help@off4aday.it) messo a disposizione da Samsung e Moige per la lotta al cyberbullismo e le violenze online, gestito da un team di psicologi pronti a rispondere ai ragazzi che avessero bisogno di aiuto.

e) [www.generazioniconnesse.it](http://www.generazioniconnesse.it): in questo sito possono trovare risposte sia il genitore preoccupato, sia il ragazzo che desidera denunciare qualcosa di cui è vittima o spettatore, che gli insegnanti che sospettano episodi di bullismo nella propria classe.



f) [www.nocyberbullismo.it](http://www.nocyberbullismo.it), messo a disposizione dalla Polizia di Stato (progetto Cuori Connessi), dove si possono trovare dei consigli utili per un uso consapevole e responsabile della nuove tecnologia.

## **PER INFORMAZIONI E CONTATTI**

**Avv. Eleonora Nocito – [info@studiolegalenocito.it](mailto:info@studiolegalenocito.it)**